



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II. TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice relatore

nel procedimento n. 278/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

del ricorso depositato da

per l'apertura della

liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'istesso Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente
in

e quindi il centro dei suoi interessi

principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

ritenuto che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1
lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un
indebitamento di circa

variamente composto (debiti verso l'erario, tributari e contributi
gestione commercianti), oltre alle spese della procedura;



rilevato che a corredo della domanda - nei limiti della cognizione possibile nella presente sede - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I., come richiesto ex art. 65, comma 2, C.C.I.;

considerato che

• i flussi finanziari attesi consentono di ritenere il patrimonio suscettibile di assicurare un soddisfacimento non del tutto irrisorio al ceto creditorio, ove essi siano vincolati nella misura, non ulteriormente comprimibile di 1/5 dell'introito mensile nello spettante a ciascun debitore, tanto con riguardo alle mensilità ordinarie che a quelle straordinarie una tantum eventualmente corrisposte (tridicesima, quattordicesima, ecc.)

considerato che il debitore è intestatario di un conto corrente con la moglie presso
con saldo al 31.12.2023 di euro

accemi

atteso che il ricorrente propone la destinazione alla massa di una quota del proprio reddito di poco superiore al quinto pignorabile, da considerarsi quale minimo assicurabile a beneficio dei creditori;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominata dall'OCC, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, C.C.I.) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 1° comma lett. B, C.C.I.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

vainuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) C.C.H. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 270 C.C.H.,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
2. nomina Giudice Delegato
3. nomina liquidatore
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.H.;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 C.C.H., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
9. dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle

modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendicare/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;

12. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC;

Bergamo, 2/10/2024

Il Giudice est.

Il Presidente